

Principio di diritto n. 23

OGGETTO: Lotto di fatture elettroniche scartato dallo SdI – Omessa fatturazione – Sanzioni applicabili

Secondo quanto precisato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 – attuativo dell’articolo 1 del d.lgs. n. 127 del 2015 – da ultimo aggiornato con il successivo provvedimento prot. n. 164664 del 30 maggio 2019, «*La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse*» (cfr. il paragrafo 2.4).

La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti – cui va equiparata la tardività di tale adempimento (cfr. la circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999, punto 2.1) – comporta, in *primis*, l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, rubricato “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”, ossia, per ciascuna violazione:

- «*fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato*» con un minimo di 500 euro (cfr. il comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);

- «da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo» (ipotesi specificamente introdotta dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 con decorrenza 1° gennaio 2016).

Troveranno altresì applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione) e nell'articolo 13 del medesimo d.lgs. (c.d. "ravvedimento operoso").

Va aggiunto che il legislatore, con specifico riferimento al primo periodo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI (primo semestre del 2019), tramite l'articolo 10, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha statuito che le sanzioni individuate nell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015 (ossia, in base al rinvio ivi contenuto, quelle dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997):

- non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA relativa all'operazione documentata;

- sono ridotte dell'80 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta con cadenza mensile (si veda la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019).

IL CAPO DIVISIONE
(firmato digitalmente)